



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice	Presidente
dr. Paola De Nisco	Consigliere rel.
dr. Vito Savino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo generale e promossa

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 80017850423), elettivamente domiciliata in Ancona viale Mazzini n. 55 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Stato che la difende *ope legis*;

- appellante-

CONTRO

elettivamente domiciliato in Ancona via Sandro Totti presso lo studio dell'avv. Fabiola Tombolini, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Emanuela Scaleggi come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;

OGGETTO

Reclamo avverso la sentenza n. 29 del 10/3/2026 del Tribunale di Ancona di omologazione del concordato minore

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte reclamante: Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona:

- in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'istanza di omologazione della proposta di concordato minore avanzata da

Per parte reclamata: che l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni contraria domanda formulata dalla Reclamante, voglia:

rigettare il reclamo perché infondato nel merito in tutte le sue doglianze, confermando integralmente il provvedimento di omologa del concordato minore proposto dal Sig. ex art. 80 CCII del Tribunale di Ancona n. impugnato e/o comunque procedere all'omologa del concordato minore;

per l'effetto, condannare la reclamante Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del reclamato, delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha omologato la proposta di concordato minore proposta la quale prevede di rendere disponibile all'attivo della procedura una somma pari ad € (integralmente composta da finanza esterna proveniente da erogazione liberale a fronte di un passivo ammontante ad € 849.321,53. In particolare, la proposta prevede di garantire ai creditori il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento del creditore privilegiato INPS nella misura del 100% della capienza immobiliare (€ 5.125,00), nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.

L'agenzia delle Entrate, che aveva espresso il proprio voto negativo alla omologa del concordato, ha proposto reclamo, articolando i seguenti motivi: 1) falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 76 e 77 ccii, risultando il debito complessivo (quasi integralmente riconducibile all'attività di impresa svolta dal [] superiore al limite di cinquecentomila euro previsto dal n. 3 della lettera d) dell'art. 2 ccii; 2) erroneità dell'affermata possibilità per l'imprenditore cancellato, non più assoggettabile alle procedure maggiori, di accedere al concordato minore; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 ccii per non avere il Tribunale valutato la condotta del proponente come "diretta a frodare i creditori"; 4) contraddittorietà della decisione nella parte in cui prima esclude e poi fa applicazione del disposto di cui al terzo comma secondo periodo dell'art. 80 ccii; 5) violazione del secondo comma dell'art. 74 ccii, non consentendo le risorse esterne messe a disposizione un incremento apprezzabile dell'attivo disponibile. Ha quindi concluso come in epigrafe.

[] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

La procura Generale presso l'intestata Corte di Appello ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo di reclamo l'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione per non avere il Tribunale considerato che l'esposizione del proponente, derivante in via preponderante dal pregresso esercizio dell'attività di impresa, cessata in data 25/6/2018, era di molto superiore al limite di € 500.000,00 previsto dal n. 3 della lettera d) dell'art. 2 ccii in violazione della espressa previsione di cui all'art. 77 cc.

L'assunto non è condivisibile.

Il primo comma dell'art. 74 ccii prevede la possibilità di formulare la proposta di concordato minore *"ai debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento"*. Dall'esame di tale ultima disposizione legittimati sono, quindi, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"*

ovvero alla liquidazione amministrativa o ad altre procedure di liquidazione previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza”.

La lettura sistematica della richiamata disposizione e dell'art. 77 ccii porta a ritenere che la sanzione di inammissibilità della proposta di concordato minore per la mancanza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 2 lettera d), ccii riguardi la sola categoria di debitori astrattamente riconducibile a quella di imprenditore minore, ma non tutte le ulteriori ipotesi indicate dall'art. 74 ccii.

Nel caso di specie, poiché il reclamato ha cessato la propria attività di impresa da oltre un anno (cfr. visura CCIAA in atti) e non era quindi più assoggettabile alle procedure liquidatorie, le condizioni di ammissibilità della proposta non imponevano la verifica della sua qualità di imprenditore minore ai sensi della lettera d) del richiamato art. 2, dovendo la sua posizione essere ricondotta alla ipotesi residuale di chiusura sopra riportata.

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di reclamo, con il quale l'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione per avere ritenuto ammissibile la proposta di concordato minore nonostante il stato titolare di impresa cessata da oltre un anno al momento del deposito della domanda.

Sulla base di una interpretazione sistematica dei commi 1 e 1 bis dell'art. 33 ccii, che imporrebbe agli imprenditori individuali di trovare tempestivamente una soluzione alla crisi, utilizzando uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati al titolo IV del ccii, ed evitare che gli stessi procrastino *“per anni, talvolta decenni, una situazione di indebitamento, per poi cessare l'attività di impresa, ed attendere che sia trascorso l'anno dalla cessazione per non incorrere nella liquidazione giudiziale”*, l'appellante Agenzia afferma l'inammissibilità della proposta, verosimilmente facendo richiamo al disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 33 ccii.

L'assunto non è condivisibile, ritenendo questa Corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene l'art. 33, comma 4, ccii applicabile unicamente all'imprenditore collettivo che viene cancellato dal registro delle imprese, in quanto, solo in questo caso, la cancellazione determina la definitiva

estinzione della società e la conseguente perdita della capacità processuale della stessa. Al contrario, l'impresa individuale, non essendo un ente diverso e autonomo rispetto al titolare, sopravvive rispetto all'interruzione dell'attività, come affermato dalla Suprema Corte che ha avuto modo di precisare che la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003) *“non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale”* (cfr. Cass. ord. n. 28658 del 15/12/2020) e che *“La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta (così come i debiti su di lui gravanti -ndr), né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (ovvero legittimata a resistere nelle domande nei suoi confronti proposte”* (cfr. Cass. sent. n. 35962 del 22/11/2021).

Tali conclusioni devono essere vieppù ribadite in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, come esaustivamente e condivisibilmente affermato dal Tribunale di Vicenza (cfr. sent. del 13/3/2025). Rileva infatti il Tribunale che una lettura diversa da quella qui propugnata comporterebbe *“una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I.A.A. (richiamato dall'art. 74, comma 1, C.C.I.A.A.) suscumbibili in <<ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza>> (come il garante non consumatore o il socio illimitatamente responsabile) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta allo strumento. Infatti, se la ratio dell'esclusione fosse quella dell'inesistenza dell'impresa al momento della richiesta (come indicato a pag. 35 della Relazione Illustrativa al d.lgs. del 13.9.2024, n. 136) non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che - mutatis mutandis - come l'imprenditore, dalla cancellazione non esercita più*

la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante “professionale” per debiti d’impresa - amministratore della società o socio maggioritario - possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l’esposizione debitoria maturata e l’imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze tra tali soggetti. Come è stato osservato, la disposizione sarebbe inoltre intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una “debitoria mista”, di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica ed antieconomica “parcellizzazione” delle istanze con moltiplicazione dei giudizi, come rilevato nella relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025 (pagg. 78 e 79), e ciò viepiù considerando che per accedere allo strumento è necessario immettere risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti, con indubbio vantaggio per i creditori”.

Tale indirizzo risulta altresì avvalorato anche dal tenore dell’art. 271 ccii che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l’accesso a una procedura “alternativa” di cui al capo II del titolo IV con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata: l’estromissione dell’imprenditore individuale cessato dal concordato minore, seppur liquidatorio, non consentirebbe la concreta applicazione della disposizione in esame pur in mancanza di preclusioni legislative.

Infondato appare anche il terzo motivo di reclamo, con il quale l’Agenzia delle Entrate lamenta il mancato esame da parte del Tribunale delle effettive cause dell’indebitamento, che avrebbero imposto una dichiarazione di inammissibilità ai sensi del primo comma dell’art. 80 ccii per violazione degli artt. 77 e 76 comma 2 lett. a) e c) ccii.

Afferma a riguardo che *“l’indebitamento nei confronti dell’Erario nasce dalla notifica di due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009 e per l’anno d’imposta 2010 notificati in data 20/12/2013 a seguito di indagine finanziaria avviata nei confronti di [] ai sensi degli artt. 32 comma 1 n. 7 del DPR 600/73 e 51 comma 2 n. 7 del DPR 633/72”* (accertamenti entrambi non impugnati dal Bacelli e quindi divenuti definitivi, ma nei cui confronti il medesimo ha presentato istanza di autotutela rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale), sicché, tenuto conto del rilevante ammontare del credito tributario e del *“comportamento del contribuente di sistematica sottrazione al pagamento delle imposte che si è protratto per anni”* (riferibile anche all’anno di imposta 2017, per cui è stato notificato nel 2024 un ulteriore avviso di accertamento anche questo divenuto definitivo per mancata opposizione), la condotta del debitore doveva qualificarsi come *“diretta a frodare le ragioni dei creditori”*.

La ricostruzione non appare condivisibile.

A differenza della procedura di *ristrutturazione dei debiti del consumatore*, per il concordato minore la legge non richiede espressamente il requisito di meritevolezza soggettiva del debitore. Nel piano del consumatore (riservato ai soli debiti personali non professionali) l’art. 69 ccii impone al giudice di valutare la meritevolezza, cioè che il sovraindebitamento non sia dovuto a colpa grave, malafede o frode del debitore. Nel concordato minore tale valutazione non è prevista in modo formale: ciò rispecchia la diversa natura della procedura, più vicina al concordato preventivo, il quale non richiede indagini sulle cause del dissesto. Tuttavia, *“ciò non significa che ogni comportamento sia irrilevante”*.

La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 30538 del 27/11/2024, riguardante una ipotesi di reiterata violazione degli obblighi tributari a fronte di un acquisto immobiliare che aveva aggravato l’indebitamento - circostanza quest’ultima non ravvisabile nel caso di specie) ha infatti rilevato che anche se la valutazione del comportamento del debitore è prevista in tutte le procedure di composizione della crisi (nella specie lettera a) del secondo comma dell’art. 76 ccii) *“tale conclusione non si traduce in una verifica di meritevolezza”*, allorché non sia prevista espressamente, *“bensì in una valutazione*

prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tenere conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e quindi nel giudizio sull'affidabilità del proponente". Secondo la Cassazione quindi, la pregressa condotta del debitore è "coessenziale allo stesso giudizio di fattibilità" del piano in quanto "presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale (v. Cass. Sez. I n. 28013-22)". Nella specie il giudizio prognostico non può che essere positivo, risultando già messa a disposizione dal terzo la somma necessaria all'esecuzione del piano concordatario.

Ciò posto, occorre verificare se la condotta descritta dalla reclamante Amministrazione sia di per sé idonea ad integrare una ipotesi di "frode ai creditori".

A riguardo occorre innanzitutto rilevare che, pur dando atto del sistematico inadempimento degli obblighi tributari, non risultano allegate dall'Amministrazione ulteriori circostanze che consentano di affermare che nella specie il debitore abbia provveduto ad effettuare pagamenti preferenziali ovvero revocabili ai sensi degli artt. 64 e ss. LF, circostanze queste ritenute rilevanti dalla giurisprudenza di merito invocata dalla reclamante (cfr. Corte di Appello di Genova sent. del 23/7/2025). Al contrario emerge dallo stato passivo del proponente un debito chirografario nei confronti della [] Banca S.p.a. di € []

Più in generale il Collegio ritiene che il semplice inadempimento degli obblighi tributari non costituisca di per sé una condotta idonea ad integrare una ipotesi di frode alle ragioni dei creditori.

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 6861 del 14/03/2025), dopo avere affermato "l'irrilevanza della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di concordato preventivo e con riferimento al disposto dell'art. 173 l. fall." (precedenti richiamati dalla Corte di Appello di Genova al fine della qualificazione di cui si discute), ha infatti rilevato che nella specie occorre "focalizzare l'attenzione ... sull'esistenza di atti in grado di pregiudicare il ... massimo soddisfacimento" dei creditori e ha quindi sottolineato che condivisibilmente il Tribunale aveva "ricondotto la nozione di atti in frode ad "intenti fraudolenti e dissipatori" ..., facendo uso di un'endiadi che allude correttamente, ad atti finalizzati a

compromettere la miglior soddisfazione del ceto creditorio e capaci, nel contempo, di produrre tale effetto. Secondo i giudici di legittimità, quindi, possono essere qualificati come atti in frode quelli sorretti da *“intenti fraudolenti e dissipatori”*, cioè tutti gli atti di disposizione del patrimonio, di imposizione di vincoli sui beni esistenti in modo da diminuirne il valore o di occultamento di parte di essi tali da compromettere il concreto soddisfacimento del ceto creditorio. Ma non solo, i giudici di legittimità evidenziano altresì la necessità che detti atti siano *“idonei, nel contempo, a produrre tale effetto”* di compromissione delle ragioni creditorie. Nessuna circostanza fattuale è stata a tal fine allegata dall’Amministrazione reclamante (che, come detto, si è limitata a lamentare il solo reiterato inadempimento degli obblighi tributari) e nessun elemento emerge dalle relazioni dell’OCC acquisite nel corso del procedimento.

Inammissibile si appalesa invece il quarto motivo di reclamo.

Pur prendendo atto della contraddittorietà dell’impugnata decisione, laddove da un lato *“ritiene (...) di escludere l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 80 comma 3”* e poi dall’altro lato *applica proprio tale ultima norma laddove si attiene “alla disciplina dell’art. 80 CCII che, al terzo comma, secondo periodo, prevede...”*, si rileva infatti che la reclamante non fa discendere alcuna violazione dall’astratta applicazione della disposizione in esame, salvo quanto di andrà di seguito ad esaminare.

Infine, infondato è l’ultimo motivo di reclamo, con il quale l’Agenzia delle Entrate assume l’inammissibilità della proposta, non risultando le risorse esterne messe a disposizione dal terzo idonee ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Assume la reclamante che la nozione di apprezzabilità, in forza del rimando contenuto nel quarto comma dell’art. 74 ccii, debba essere ancorata alla previsione di cui all’art. 84 quarto comma ccii, il quale prevede che *“nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori*

privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”.

L'assunto non è condivisibile.

Nell'originaria formulazione del codice della crisi il criterio discrezionale della misura apprezzabile veniva individuato nell'apporto di risorse esterne che aumentassero in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La vigente formulazione della norma introduce un diverso parametro ritenuto dal legislatore più oggettivo e verificabile per la valutazione dell'adeguatezza delle risorse esterne. La relazione illustrativa del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 afferma, sul punto, che *“è apparso infatti più aderente alla ratio della disposizione, oltre che più facilmente accertabile dal tribunale – con conseguente riduzione del procedimento di ammissione – fare riferimento all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori”.*

Per quanto non espressamente oggetto di contestazione la prima questione da esaminare è quella relativa alla ammissibilità o inammissibilità di un concordato minore di tipo liquidatorio con l'esclusivo apporto di finanza esterna.

Prima dell'intervento correttivo, la questione aveva determinato orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Alcune pronunce di inammissibilità (in particolare Corte di Appello di Roma del 25/10/2024, Tribunale di Rimini del 7/7/2024, Tribunale di Trani del 24/10/2023) hanno sottolineato, in particolare, la possibile ricorrenza di un abuso dello strumento concorsuale, finalizzato a conseguire il beneficio dell'esdebitazione, a cui il debitore, privo di ulteriore attivo rispetto alla finanza esterna, dovrebbe pervenire accedendo al diverso strumento dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 ccii, così *“piegando la soluzione negoziale ad uno schema che - in contrasto con la sua causa concreta e con la logica di sistema - consente al debitore sia di raggiungere la regola distributiva di cui all'art. 2741 c.c. sia il giudizio di meritevolezza”.*

Altra parte della la giurisprudenza (Tribunale di Campobasso 14 gennaio 2025, Tribunale di Verona 17 agosto 2025, Tribunale di Terni 17 settembre 2025, Tribunale di Bolzano 12 novembre 2025) ha ritenuto invece ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, quando tale apporto sia idoneo a incrementare l'attivo disponibile e consenta al debitore di accedere allo strumento in alternativa alla liquidazione controllata, purché sia rispettata la regola che ciascun creditore, anche se chirografario, deve essere almeno in parte soddisfatto.

Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, non ritenendo condivisibili le ragioni poste dalla contraria giurisprudenza di merito sopra richiamata.

Il primo elemento fa leva sull'interpretazione letterale dell'art. 74 comma 2 ccii nella formulazione originaria "*risorse esterne idonee ad aumentare la soddisfazione dei creditori*", in forza del quale si assume che, per essere incrementato, deve originariamente esistere un patrimonio del debitore.

Si è già dato conto della modifica del secondo comma dell'art. 74 ccii ad opera del correttivo ter, la cui interpretazione teleologica e funzionale, coerente con l'art. 20 della Direttiva Insolvency (che richiede che deve essere garantito al debitore imprenditore insolvente l'accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale), conduce ad una soluzione opposta a quella in contestazione. In ogni caso anche l'interpretazione letterale esposta si rileva fallace, atteso che sotto il profilo semantico la messa a disposizione di finanza esterna comporta un *incremento* anche nell'ipotesi di attivo iniziale pari a 0, ed anzi tale risultato appare maggiormente apprezzabile realizzando la causa concreta della procedura del miglior soddisfacimento possibile dei creditori (cfr. in tal senso Tribunale Avellino del 7/11/2024).

Il secondo elemento si fonda sulla comparazione della procedura di concordato minore con quella di liquidazione controllata: si afferma che se la liquidazione senza attivo è inammissibile (terzo comma dell'art. 268 ccii), del pari lo deve essere il concordato basato sulla sola finanza esterna.

Anche il criterio in esame appare non condivisibile innanzitutto alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità che ribadisce il divieto di introdurre nella materia *de qua* requisiti

extra legali (cfr. Cass. sent. n. 17721 del 30/6/2025, che ha escluso l'applicabilità al concordato minore della disciplina relativa al deposito del fondo spese, richiamando *“l'ammonimento delle Sezioni unite di questa Corte che il ricorso all'analogia non può mai giustificarsi in funzione “creativa” da parte del giudice, in quanto «non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi» (Cass. Sez. U, 38596/2021; conf. Cass. 6850/2025)”*).

In secondo luogo, si osserva che l'eventuale applicazione analogica dovrebbe essere riferibile al solo concordato preventivo, prevedendo l'art. 74, comma 4, ccii che *«per quanto non previsto nella presente sezione»* (concordato minore), *«si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo»* (concordato preventivo) *«in quanto compatibili»*.

Il terzo criterio esclude l'ammissibilità del concordato minore in presenza di sola finanza esterna, ritenendo che ciò comporterebbe l'elusione del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 283 ccii per l'esdebitazione pura, che richiede un vaglio rigoroso di detto requisito.

A riguardo devono essere qui richiamate le osservazioni sopra già svolte in punto di giudizio di meritevolezza, per ribadire che detta valutazione non costituisce requisito di ammissibilità del concordato, dovendo ravvisarsi l'unico limite legislativo nel compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (cfr. in tal senso Corte Appello Torino sent. 1034 del 16/12/2024). Deve tuttavia aggiungersi che la giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello L'Aquila sent. n. 609 del 20/5/2025) ha ritenuto che non vi sia ragione per negare l'accesso ad un concordato minore quando l'unica risorsa è quella esterna sulla base della mera incapienza del patrimonio del debitore, atteso che anche una liquidazione priva di attivo può condurre all'esdebitazione.

Passando alla contestazione dell'esistenza del requisito di “apprezzabilità”, la reclamante Agenzia afferma che *“in considerazione del rimando di cui allo stesso art. 74 comma 4 CCII alla disciplina del concordato preventivo, si ritiene debba farsi riferimento, all'art. 84 comma 4 CCII secondo il quale*

“nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”. La soddisfazione proposta agli enti nell’esigua misura del 4% è particolarmente afflittiva e ben lontana dal 20% richiesto dall’art. 84 CCII”.

La ricostruzione operata dalla reclamante non è condivisibile.

Pur condividendo in linea generale il richiamo all’art. 84 ccii al fine di individuare un parametro al quale ancorare il giudizio di apprezzabilità, occorre innanzitutto evidenziare che non avendo il legislatore stabilito una percentuale rigida per il concordato minore, questa non può essere mutuata in termini assoluti dalla ricordata disposizione per la più volte affermata non applicabilità di requisiti extra-legali. Il richiamo, pertanto, come detto, assume la funzione di mero parametro di giudizio.

Deve in secondo luogo rilevarsi che il correttivo ter nel modificare l’art. 74 ccii ha previsto che l’apporto di finanza esterna deve incrementare in modo apprezzabile non la percentuale da destinarsi ai creditori, bensì “l’attivo disponibile”. È evidente quindi che il richiamo alla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati nella misura del 20% sia del tutto estraneo alla fattispecie del concordato minore.

Deve invece ritenersi utilizzabile, in conformità a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Verona decreto del 17/8/2025), il richiamo alla prima parte del quarto comma dell’art. 84 ccii che per l’ammissibilità del concordato preventivo quantifica l’apporto delle risorse esterne in “almeno il 10% dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”. Si è infatti ritenuto che un apporto esterno anche leggermente inferiore al 10% possa considerarsi “apprezzabile”, ma non deve discostarsi sensibilmente da tale ordine di grandezza, potendo l’incremento essere compreso “indicativamente tra il 5% e il 10%”, ferma restando la valutazione va fatta caso per caso, considerando l’attivo e il passivo del debitore.

Nella specie la somma messa a disposizione dalla madre del proponente (€) è pari a poco meno del doppio del valore di stima dei beni di cui quest'ultimo è proprietario (€) , beni che sono di difficile liquidazione (risultando proprietario solo di quote residuali dei beni immobili e risultando i beni mobili registrati risalenti nel tempo), procedura questa che comunque imporrebbe spese prededucibili (preventivate dall'OCC in almeno € 10.000,00) tali da erodere quasi integralmente l'attivo ricavabile dopo due ribassi d'asta (€14.000,00) per la liquidazione dei beni immobili. La finanza esterna messa a disposizione dalla aumenta quindi in misura di molto rilevante (ben al di sopra del limite indicato del 10%) l'attivo a disposizione del soddisfacimento dei creditori.

Le considerazioni svolte impongono il rigetto del reclamo.

Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni poste a base della decisione le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.

Stante la soccombenza integrale della reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n° 2026 del Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;

dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

Così deciso nella camera di consiglio in data 3/6/2026

Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco

Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice

